



U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016” COSÌ COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 56
DEL 19/04/2017 PER I LAVORI E PER I SERVIZI E
FORNITURE.**



U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

“REGOLAMENTO”

Indice

Premessa	pag. 4
Art. 1 - (Oggetto, finalità ed ambito di applicazione)	pag.6
Art. 2 -(Soggetti interessati)	pag.6
Art. 3 -(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)	pag.7
Art. 4 -(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta).....	pag.7
Art. 5 -(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)	pag.8
Art. 6 -(Compatibilità e limiti di impiego)	pag.9
Art. 7 -(Formazione professionale e strumentazione)	pag.9
Art. 8 -(Approvazione e proprietà degli elaborati)	pag.10
Art. 9 -(Costituzione del fondo)	pag.10
Art. 10 -(Criteri di ripartizione del fondo).....	pag.12
Art. 11 -(Erogazione delle somme).....	pag.12
Art. 12 -(Coefficienti di riduzione).....	pag.13
Art. 13 -(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo).....	pag.13
Art. 14 -(Applicazione).....	pag.15
Art. 15 - (Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi programmati).....	pag.15

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

Premessa

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50/2016, sulla scia di un tema caro al legislatore della L. n. 109/1994 (c.d. "Legge Merloni"), riprende il concetto dell'espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all'interno delle pubbliche amministrazioni all'art. 24, comma 1, laddove prevede che *"Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ..."*.

A fronte dell'espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l'art. 18 della L. n. 109, ha previsto l'incentivazione del personale interno incaricato.

Lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l'art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.: recita testualmente la lettera r) della l. n. 11/2016 *"al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2% per le attività tecniche ..."*.

Oggi, il comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Proprio per offrire un supporto operativo a favore delle Regioni, stazioni appaltanti e centrali di committenza, nell'ambito del GdL "Contratti pubblici" è stato elaborato da uno specifico tavolo tecnico ("GdL incentivi ex art.113 del dlgs 50/2016"), coordinato dalla Regione Umbria, condiviso dai Soggetti Aggregatori regionali, lo schema di regolamento in argomento, che individua i criteri necessari e propedeutici per l'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche.

I lavori del tavolo tecnico hanno tenuto conto anche del dibattito sulla natura giuridica di tali emolumenti che è sorto, in particolare, a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/2017. Il Collegio è intervenuto sulla questione relativa alla inclusione o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici - previsto dall'art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 - dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale "Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, l. 208/2015."

A seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento se non quelli del regolamento e delle norme in esso richiamate.

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

Articolo 1

(Oggetto, finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale del profilo non dirigenziale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a. il Responsabile del Procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) Responsabile Unico del Procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del ... (direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile Unico del Procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produktività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la UOC Acquisizione Beni e Servizi fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso. Ai fini della costituzione del fondo sono, quindi, escluse le eventuali opzioni ex art. 106 D. lgs n. 50/2016 (rinnovi, proroghe, quinto d'obbligo).
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice per appalti servizi e forniture, il fondo, solo nei casi in cui è obbligatorio la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed in presenza di una procedura di gara, è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2. Dette somme verranno collocate in apposito fondo della tesoreria con sottoconto dedicato;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per

lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del progetto. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le tabelle che seguono ed è parametrata secondo criteri di inversa proporzionalità (ad importi più elevati corrispondono percentuali da destinare più basse e viceversa) consentendo di calmierare le misure di alimentazione del fondo, evitando la costituzione di quote eccessive da destinazioni per singole funzioni, una applicazione del criterio di ragionevolezza.

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 215.000,00 sottosoglia comunitaria	2%
Da sottosoglia comunitaria a 1.000.000,00:	1,8%
– da euro 1.000.000,00 a euro 5.000.000,00	1,6%
– da euro 5.000.000,00 ad euro 10.000.000,00	1,4%
– oltre euro 10.000.000,00	1,00%

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 0.1% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. Si precisa che per le acquisizioni di beni e servizi mediante adesione alle procedure attivate dalla Centrale di Committenza (CONSIP S.P.A. e SORESA S.P.A.) l'aliquota relativa, di cui alla tabella di riferimento, è ridotta del 50%.

Articolo 11

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità

del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Si precisa che le penalità innanzi indicate saranno comminate alle figure responsabili del ritardo, in relazione alla determinata fase di attività nella quale lo stesso si verifica.
5. L'incentivo non subirà alcuna alterazione qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione non imputabili alle figure responsabili della gestione delle attività relative a servizi e fornitura previa adeguata motivazione a cura del RUP
6. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, eccedenti il riparto, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Direttore della UOC competente per l'esecuzione dei lavori/servizi/fornitura di cui al presente regolamento, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del Responsabile del Procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento propone al Direttore dell'UOC competente la realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Direttore dell'UOC competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore dell'UOC competente assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il Responsabile del Procedimento documenta al Direttore dell'UOC competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore dell'UOC competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Direttore dell'UOC competente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il Responsabile Unico del Procedimento documenta al Direttore dell'UOC competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore dell'UOC competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Direttore dell'UOC competente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore dell'UOC competente al Direttore delle Risorse Umane con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 14
(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 15

(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi programmati)

Qualora durante la varie fasi delle procedure per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture si verificano ritardi dei tempi previsti dalla programmazione iniziale, salvo per fatti non imputabili al personale incaricato, l'incentivo sarà ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

Misura dell'incremento dei tempi programmati	Riduzione incentivo
Entro il 20% del tempo	10%
Dal 21% al 40% del tempo	30%
Oltre il 40% del tempo	50%
In caso di superamento del doppio del tempo	100% (azzerato)

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4,5%	9%	20,5%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l’eventuale attività del direttore operativo e dell’ispettore di cantiere)				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici ***	1,5%	1,5%	0,5%	8%	11,5%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,5%	1,5%	10%	6%	19%
<p>* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori; Direttore operativo; Ispettore di cantiere.</p> <p>** Fermo restando l’importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d’opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</p> <p>*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</p>					

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e di fornitura di beni

<i>ATTIVITA' INCENTIVATE</i>	<i>SOGGETTI INTERESSATI</i>	<i>PROGRAMMAZIONE</i>	<i>AFFIDAMENTO</i>	<i>ESECUZIONE</i>
<i>1. Programmazione della spesa per investimento</i>	<i>Responsabile della Programmazione</i>	2%		
<i>2. Predisposizione e controllo delle procedure di gara</i>	<i>R.U.P.</i>		30%	
	<i>Istruttore</i>		20%	
	<i>Collaboratori Amministrativi</i>		5%	
<i>3. Controllo dell'esecuzione del contratto</i>	<i>D.E.C.</i>			10%
	<i>R.U.P.</i>			5%
<i>4. Direzione dell'esecuzione</i>	<i>D.E.C.</i>			18%
	<i>ASSISTENTI AL D.E.C.</i>			5%
<i>5. Verifica di conformità</i>	<i>Verificatori</i>			5%



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Proponente: **UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 859 del 27/07/2022

Provvedimento con Esecutività:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinaria	
<input type="checkbox"/>	Immediata	Motivazione:
<input type="checkbox"/>	Per Approvazione	Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i.

OGGETTO

APPLICAZIONE ART. 113 DEL D.L.VO N. 50/2016 E SS.MM.II. - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DELIBERA N. 256 DEL 20/03/2019

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE** di **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

PREMESSO

che la nuova regolamentazione del Codice degli Appalti prevista dal D.L.vo n. 50/2016 ha modificato la previgente normativa (D.L.vo 163/2006), stabilendo all'art. 113 comma 2 che le Amministrazioni appaltanti destinino un apposito fondo in misura non superiore al 2% sull'importo di lavori, servizi e forniture posti a base di gara per varie attività tra cui:

- a) Attività di programmazione della spesa per investimenti
- b) Attività di valutazione preventiva dei progetti
- c) Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara
- d) Attività di RUP e di Direzione dell'esecuzione del contratto

prevedendo, tra l'altro, che l'ammontare degli incentivi corrisposti non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente e che ne è escluso dal riparto il personale dirigente;

CONSIDERATO

che l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad accrescere l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione delle acquisizioni;

VISTO

che la Direzione pro-tempore di questa Azienda con delibera n. 256 del 20/03/2019 ha provveduto, tra l'altro, all'approvazione del Regolamento Ripartizione Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016, attinente alla corresponsione degli incentivi previsti dalla predetta normativa, limitandone l'applicazione ai dipendenti solo del Servizio Tecnico e Patrimonio; che con nota prot. n. 0251314 del 17/04/19 la Direzione Regionale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR ha emanato una specifica circolare sull'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. N. 56/2016, con lo scopo di fornire alle Aziende una guida per l'elaborazione del relativo regolamento, fornendo, altresì, lo schema di regolamento redatto, nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal Gruppo di lavoro "Contratti Pubblici" ed approvato in data 26/07/18;

DATO ATTO

che rispetto alla versione originaria del D. Lgs. 50/2016 la disciplina di cui sopra ha subito alcune integrazioni a seguito dell'adozione di nuovi interventi normativi e in particolare:

- Il D. Lgs 56/2017 che ha disposto la modifica dei commi da 1 a 3 dell'art. 113;
- La legge 205/2017 che ha disposto l'introduzione del comma 5-bis all'art. 113
- Il D.L. 32/2019 (*il c.d. Sbocca Cantieri*) che ha disposto la modifica dell'art. 113, comma 1 a decorrere dal 19/04/2019, successivamente e nuovamente abrogato dalla legge di conversione 55/2019 del 14/06/2019;

DATO ATTO

che la vigente disciplina in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone ad oggi quanto segue:

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*
3. *L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale,*

sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
- 5bis- Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

RILEVATO

che, con riferimento alla successione temporale normativa sopra richiamata, si è venuta a determinare nei vari periodi di vigenza dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la seguente diversa disciplina:

- Dal 13/04/2016 al 21/12/2017, in assenza di specifica previsione che ne disciplinasse la natura, gli incentivi previsti dall'art. 113 sono rientrati nel tetto del salario accessorio e quindi sono risultati soggetti alla verifica ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017;
- Dall'01/01/2018 ad oggi la natura dell'incentivo è disciplinata dal comma 5 bis (aggiunto dalla legge 205 del 27/12/2017, art. 1 comma 526) in base al quale gli incentivi dell'art. 113 fanno capo al capitolo di spesa previsto per i lavori, servizi e forniture (spesa corrente o spesa per investimenti);
- Dal 19/02/2019 al 14/06/2019 tali incentivi erano riconosciuti anche per le attività di progettazione per le attività di coordinamento della sicurezza;

CONSIDERATO

che, comunque, per tutti i periodi sopra specificati sussiste invece:

- Il limite individuale del 50% del trattamento economico annuo lordo riferito all'anno precedente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente regolamento;
- La previsione che gli importi da corrispondere devono essere nettizzati degli anni a carico dell'Ente, ivi compresa la quota IRAP e l'importo che ne deriva inserito in busta paga è assoggettato agli oneri previdenziali e fiscali di legge a carico del dipendente;
- L'incentivo per le funzioni tecniche, come sopra descritto, trova pertanto applicazione per gli interventi di lavori, servizi e forniture svolte dal personale dell'Ente successivamente all'entrata in vigore del citato Decreto, ossia dal 19 aprile 2016 a condizione che:
 - Le relative risorse economiche siano state già accantonate in apposito fondo vincolato all'interno del quadro economico di approvazione iniziale dei lavori, servizi e forniture;
 - L'Azienda abbia adottato un Regolamento al cui interno siano disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo – desumibile da previsione di bilancio costituito ai sensi dell'art. 113 comma 2 – tra i dipendenti per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura;
 - L'intervento sia inserito nella fase programmatica e di progettazione volta a definire i bisogni dell'Azienda e ad approntare le misure necessarie per soddisfarli e a consentire la verifica della congruità proporzionalità dell'efficienza dei risultati raggiunti;
 - Vi sia un'attività comparativa;
 - Per gli appalti di forniture e servizi vi sia la nomina del DEC come soggetto disgiunto dal RUP;

- Che l'incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo;

RILEVATO

che a seguito dei pareri espressi in materia sia dall'ANAC che dalla Corte dei Conti (Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, parere n. 118 del 7/11/2016 e Corte dei Conti Lombardia, parere n. 333 del 30/11/2016) è stata riconosciuta l'estendibilità della previsione del computo degli incentivi anche per gli appalti di "servizi e forniture", oltre a quelli relativi ai lavori. Tale valutazione risulta, infine, confermata dalla deliberazione n. 7/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

RILEVATO

ancora che l'art. 1 comma 526 della legge n. 205/2017 ha introdotto il nuovo comma 5 bis all'art. 113 del D.L.vo n. 50/2016 che prevede "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture";

ATTESO

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con atto di segnalazione n. 1 del 09/03/2021 approvato con delibera n. 204, ha formulato l'opportunità di integrare la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice, sollecitando le Amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alla predetta normativa;

RITENUTO

opportuno aderire al sollecito suindicato, anche al fine di adeguare a quanto già da tempo regolamentato e applicato in materia da altre Aziende Sanitarie della Regione Campania;

PRESO ATTO

di quanto sopra e quindi procedere alla debita integrazione del vigente regolamento ed in particolare:

- 1) Costituire il Fondo delle funzioni tecniche per i dipendenti dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi con le stesse modalità previste all'art. 9 comma 6 – Tabella B del vigente regolamento;
- 2) Le somme destinate a remunerazione degli incentivi per l'acquisizione di beni e servizi saranno reperite con i criteri previsti all'art. 10 e con utilizzo della ripartizione di cui alla Tabella 2, pag. 16 del Regolamento;
- 3) L'erogazione delle somme sarà effettuata con le modalità previste agli artt. 11 e 13 e la corresponsione ed il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi mediante proprio atto di liquidazione motivato e sottoscritto, previo accertamento positivo dell'effettuazione delle specifiche attività da parte dei dipendenti incaricati;
- 4) Per quanto non specificamente dettagliato si fa riferimento, per quanto applicabile, alle disposizioni del predetto Regolamento di cui alla delibera n. 256 del 20/03/2019;

ATTESTATA

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/ U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

Di

- **APPROVARE** l'applicazione della normativa di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 113 n. 50/2016 e ss.mm.ii. al personale dipendente della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- **PROCEDERE** all'integrazione del vigente Regolamento con riferimento ai punti 1), 2), 3) e 4) indicati in premessa;

- **TRASMETTERE** al Collegio Sindacale, All'UOC Gestione Risorse Umane -UOS Trattamento Giuridico e Rapporti Sindacali per la informativa alle Organizzazioni Sindacali Aziendali, All'UOC Economico-Finanziario per quanto di competenza.

Allegati alla presente:

**REGOLAMENTO ART 113 DLGS N 50-2016 (Nome File: REGOLAMENTO_ART._113_D.LGS._N._50-2016_.pdf -
Impronta: eca28b1b4fd39a42da4bb40c23472503143433b6847b3ea5e4fb83157c41a899);**

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Vitale Genoveffa

IL DIRETTORE

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO - [Vitale Genoveffa]

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 366 del 06/08/2019 ed immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr. **Germano Perito** e dal Direttore Sanitario Dr. **Rosario Lanzetta** ha adottato la seguente Deliberazione

IN VIRTU' dei poteri conferitogli;

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta da **UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO**, nonché della dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente con la sottoscrizione della proposta.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;

VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.:

C.I.G.:

IMPORTO TOTALE:

Motivazione/Annotazione

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Favorevole
<input type="checkbox"/>	Non Favorevole

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Germano Perito FIRMATO

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Favorevole
<input type="checkbox"/>	Non Favorevole

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Rosario Lanzetta FIRMATO

DELIBERA

Per quanto premesso nella proposta allegata, da intendersi come trascritto e riportato:

Di

- **APPROVARE** l'applicazione della normativa di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 113 n. 50/2016 e ss.mm.ii. al personale dipendente della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- **PROCEDERE** all'integrazione del vigente Regolamento con riferimento ai punti 1), 2), 3) e 4) indicati in premessa;

- **TRASMETTERE** al Collegio Sindacale, All'UOC Gestione Risorse Umane -UOS Trattamento Giuridico e Rapporti Sindacali per la informativa alle Organizzazioni Sindacali Aziendali, All'UOC Economico-Finanziario per quanto di competenza.

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC ECONOMICO-FINANZIARIO;

UOC GESTIONE RISORSE UMANE;

Allegati alla presente:

REGOLAMENTO ART 113 DLGS N 50-2016 (Nome File: REGOLAMENTO_ART._113_D.LGS._N._50-2016_.pdf - Impronta: eca28b1b4fd39a42da4bb40c23472503143433b6847b3ea5e4fb83157c41a899);

DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)

FIRMATO DIGITALMENTE DA
PIZZUTI RENATO
27.07.2022 14:19:21 UTC
FIRMATO DIGITALMENTE DA
PIZZUTI RENATO
27.07.2022 14:20:13 UTC

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera N.ro 859 del 27/07/2022

Certificato di pubblicazione

Si certifica che la presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda in data 27/07/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della Pubblicazione Delibere e Determine

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC ECONOMICO-FINANZIARIO;

UOC GESTIONE RISORSE UMANE;

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Non specificati

Esecutività

Il presente atto diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-Line di questa A.O. ai sensi dell'art. 35, Comma 6, L.R.C. n. 32/94

Il Responsabile della Pubblicazione Delibere e Determine

FIRMATO

FIRMATO DIGITALMENTE DA LANDI
YLENIA
27.07.2022 16:06:51 UTC